

REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA DELLA COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO AI SENSI DELL'ART. 81 DELLA LEGGE REGIONALE 12/2005.

ART. 1 – FINALITA'

1. Il presente regolamento disciplina l'istituzione, le attribuzioni e la composizione della Commissione per il Paesaggio dei Comuni Associati dello Sportello Unico "Oltrepò Mantovano", con esclusione del comune di Sabbioneta, ai sensi dell'art. 148 del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e dell'art. 81 della Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12.

ART. 2 – ISTITUZIONE DELLA COMMISSIONE

1. E' istituita la Commissione per il Paesaggio dei Comuni Associati dello Sportello Unico "Oltrepò Mantovano", ai sensi e per gli effetti dell'art. 81 della Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12, quale organo consultivo che esprime pareri obbligatori, non vincolanti, in merito al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche di competenza dello Sportello Unico, nonché al giudizio di impatto paesistico previsto dal Piano Territoriale Paesistico Regionale approvato con DCR n. VII/197 del 6 marzo 2001.

2. La Commissione per il Paesaggio si esprime altresì sulle proposte di piani e / o programmi soggetti alla Valutazione Ambientale Strategica ai sensi dell'art. 4, comma 2 della Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12, in ordine alla qualità e congruenza delle scelte di piano rispetto alle alternative prese in esame e rispetto ai contenuti del rapporto ambientale, sulla coerenza interna ed esterna del Piano, nonché sulla efficacia e congruenza del programma di monitoraggio e dei relativi indicatori prescelti.

3. La Commissione valuta la qualità paesaggistica, ambientale, architettonica delle opere, con particolare riguardo al loro corretto inserimento nel contesto urbano. Decide sui progetti il cui livello di impatto paesaggistico è rilevante sia nell'ambito delle procedure per il rilascio dei provvedimenti di edilizia privata sia, ove richiesto, nell'ambito delle procedure per l'approvazione di opere pubbliche, come disposto dal successivo art. 3.

4. La Commissione non ha alcuna competenza e non si pronuncia sulla qualificazione tecnico-giuridica dell'intervento proposto.

ART. 3 – COMPETENZE DELLA COMMISSIONE

La Commissione per il Paesaggio è competente ad esprimere pareri nelle seguenti materie:

1. Valutazione paesistica dei progetti, ai sensi del Titolo IV del Piano territoriale Paesistico regionale nei territori non assoggettati a specifica tutela;

2. Pareri obbligatori ex lege.

Il parere della Commissione è obbligatoriamente richiesto per:

- parere ex art. 32, L. 47/85 come modificato dall'art. 32, comma 43, punto 1, della Legge 326/2003 (sanatorie-condoni);

- autorizzazioni e sanzioni paesistico-ambientali di cui alla L.R. 12/2005 e D.Lgs 42/2004 (autorizzazioni paesaggistiche) con esclusione dei territori compresi all'interno dei perimetri dei Parchi, ricadenti nell'ambito del territorio comunale, per i quali tali funzioni sono esercitate dall'Ente gestore del Parco, ad eccezione delle aree assoggettate all'esclusiva disciplina comunale del Piano Territoriale di Coordinamento.

- accertamenti di compatibilità paesaggistica ai sensi degli articoli 167 e 181 del D. Lgs. 42/2004

- Recupero dei sottotetti ai fini abitativi di cui all'articolo 64 L.R. 12/05.

3. Altri pareri obbligatori.

Il parere della Commissione comunale per il Paesaggio è altresì obbligatoriamente richiesto nei seguenti casi:

Comune di Pegognaga:

- Esame progetti e piani attuativi su edifici individuati dal vigente PRGC come Zone A1, A2 e A3 secondo quanto previsto dagli artt. 18, 19 e 22 delle NTA dello stesso PRGC

Comune di S. Benedetto Po:

- tutti gli interventi edilizi ricadenti in:

ZONA A1: comprendente il centro storico del capoluogo;

ZONA A2: comprendente le aree di interesse storico ed ambientale al di fuori del centro storico del capoluogo.

Comune di Gonzaga:

- Tutti gli interventi edilizi ricadenti nel Centro Storico del capoluogo e delle frazioni, come delimitati nel vigente P.R.G..

4. Sono soggetti al parere della commissione per il paesaggio permessi di costruire o altra procedura relativa all'attività edilizia urbanistica, privata o pubblica, che le singole amministrazioni comunali decidono, di volta in volta, di sottoporre all' esame della commissione.

ART. 4 - COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE

1. La Commissione per il paesaggio è composta da cinque membri aventi particolare, pluriennale e qualificata esperienza nella tutela paesaggistica e ambientale, tutela dei beni architettonici e culturali, scienze geologiche, naturali geografiche ed ambientali, progettazione urbanistica e pianificazione territoriale.

2. Gli esperti vengono individuati sulla scorta di presentazione di curricula professionali.
3. La Conferenza dei Sindaci dei comuni associati dello Sportello Unico nomina una commissione tecnica composta da dirigenti/titolari di P.O. e funzionari comunali in numero non inferiori a tre, che dovrà selezionare valutare i curricula presentati.
4. Alle sedute della Commissione partecipano, senza diritto di voto, il Responsabile dello Sportello Unico "Oltrepo Mantovano" o suo delegato individuato fra i Responsabili degli Sportelli Periferici, e il Responsabile dell' endoprocedimento, con funzioni di Segretario, che provvede all'illustrazione delle pratiche alla Commissione.
5. Il Presidente, nominato ai sensi dell'art. 5, avrà il compito di gestire i lavori della Commissione e di curarne il buon andamento.
6. Le sedute della Commissione si terranno in una delle sedi Municipali dei Comuni convenzionati di volta in volta individuata dal Presidente.

ART. 5 – NOMINA DELLA COMMISSIONE

1. La Commissione per il paesaggio è nominata dalla Conferenza dei Sindaci dei comuni associati dello Sportello Unico sulla base della proposta formulata dalla Commissione Tecnica.

La conferenza dei sindaci contestualmente alla nomina dei componenti la Commissione, ne designa il Presidente ed il Vicepresidente ed indica altresì una lista di tre supplenti, cui attingere in ordine di preferenza in caso di rinuncia, decadenza o revoca del mandato di uno o più membri effettivi.

2. I membri con diritto di voto restano in carica per 3 anni e sono rieleggibili.

3. Non potranno essere nominati membri della commissione i componenti delle Giunte, dei Consigli Comunali, delle Commissioni Edilizie e/o Urbanistiche o di altre Commissioni Comunali operanti nel Settore Territoriale.

4. I membri della Commissione decadono dalla carica nel caso di incompatibilità sopravvenuta e nel caso in cui, senza giustificato motivo scritto, rimangano assenti per più di tre sedute consecutive e nel caso di assenza, anche giustificata, per oltre un terzo delle sedute di un anno, anche non consecutive. In tale ipotesi il soggetto nominato in sostituzione rimane in carica per il restante periodo di durata della Commissione.

ART. 6 – CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

1. La Commissione è convocata dal Presidente della stessa o, in caso di suo impedimento, dal Vicepresidente su richiesta del Responsabile dello Sportello Unico "Oltrepo Mantovano".

2. L'invio della convocazione è effettuato almeno cinque giorni prima della seduta, a mezzo posta, telegramma, telefax o posta elettronica.

3. Il termine di cui al precedente comma 2 può essere ridotto in casi d'urgenza in base alla valutazione del Presidente, e comunque, non può essere inferiore a tre giorni.

4. L'ordine del giorno, da allegare alla convocazione, deve contenere l'indicazione dei singoli argomenti da trattare, i cui documenti sono posti immediatamente a disposizione dei componenti la commissione.

ART. 7 – VALIDITA' DELLE SEDUTE E DEI PARERI ESPRESSI

1. Per la validità delle sedute e delle decisioni della Commissione, occorre la presenza di almeno due dei componenti in carica, oltre al presidente o in assenza il vicepresidente.

2. I pareri della commissione si intendono validamente assunti con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

3. Nel caso di astensione di tutti i componenti la Commissione, il provvedimento finale terrà conto del solo parere derivante dalle risultanze dell'istruttoria tecnica effettuata dal Settore competente.

4. I componenti la Commissione che abbiano un interesse, personale o di propri parenti o affini fino al quinto grado, sull'argomento per il quale deve essere espresso il parere, devono astenersi dal partecipare alla discussione e alla votazione relativa all'argomento stesso.

5. Di ogni seduta della Commissione viene redatto apposito verbale, che deve contenere il nome dei presenti, la durata della seduta, l'enunciazione delle questioni trattate, una sintesi degli interventi e dei pareri espressi, con l'indicazione se siano stati espressi all'unanimità o a maggioranza; in tal ultimo caso devono essere riportate nel verbale le motivazioni dei voti contrari alla decisione assunta.

6. Il verbale è sottoscritto dal Presidente della Commissione e dal segretario della stessa.

ART. 8 – ISTRUTTORIA DELLE PRATICHE

1. Il Responsabile del Procedimento istruisce la pratica e la invia alla segreteria della Commissione in tempi utili affinché il rilascio dell'autorizzazione, l'espressione del giudizio di impatto paesistico finalizzato all'emissione degli atti abilitativi edilizi e/o la valutazione dei piani /programmi finalizzata all'adozione/approvazione degli stessi, avvengano nei termini di legge e tenuto conto di quanto previsto dal presente Regolamento.

ART. 9 – TERMINI PER L'ESPRESSIONE DEL PARERE

1. La Commissione per il Paesaggio è tenuta, in via generale, ad esprimere il proprio parere in sede di prima convocazione e comunque, nel caso sia necessario un supplemento istruttorio, non oltre la successiva seduta utile.

2. La Commissione esprime parere sulla base degli elaborati allegati al progetto o al piano, oltre che sulla base della relazione istruttoria redatta a cura del Responsabile del Procedimento.

3. La Commissione ha facoltà di richiedere un supplemento istruttorio, documentazione

integrativa, effettuazione di sopralluoghi, ovvero tutto quanto ritiene necessario per l'espressione del parere di competenza.

4. La Commissione ha facoltà di ammettere l'audizione dei progettisti ai fini dell'illustrazione del progetto, con esclusione, per gli stessi, della possibilità di presenziare alla successiva attività di esame e di espressione del parere.

5. La Commissione ha facoltà di richiedere la partecipazione di tecnici esperti in relazione alle specifiche tematiche oggetto di parere. Tali tecnici non hanno diritto di voto.

ART. 10 – CRITERI PER L'ESPRESSIONE DEL PARERE

1. La Commissione esprime il proprio parere prestando particolare attenzione alla coerenza dell'intervento in progetto con i principi, le norme, e i vincoli degli strumenti di pianificazione paesaggistica vigenti, nell'ottica di una tutela complessiva del territorio.

2. La Commissione, anche in riferimento agli articoli 146, 147, e 159 del D. Lgs. 42/2004, valuta gli interventi proposti in relazione a:

- la congruità con i criteri di gestione del bene
- la compatibilità con i valori riconosciuti dal vincolo e la congruità con i criteri di le misure prescrittive contenute nel sistema paesistico ambientale del Piano Territoriale Paesistico Regionale, del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale;
- la coerenza con gli obiettivi di qualità paesistica espressi dal Piano Territoriale Paesistico Regionale, del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale;
- il corretto inserimento nel contesto paesaggistico-ambientale, valutato nelle sue componenti compositive, estetiche, percettive e in riferimento ai coni paesaggistici di visuale;
- la razionalizzazione dell'uso del suolo mediante la compattazione della forma urbana, la ridefinizione dei margini urbani, la salvaguardia delle aree agricole;
- la riqualificazione delle parti compromesse o degradate per il recupero dei valori preesistenti o per la creazione di nuovi valori paesistici coerenti ed integrati;
- nel caso di immobili ed aree di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 136 del D. Lgs. 42/2004, dichiarati mediante provvedimento specifico, il riferimento è alle motivazioni del vincolo;
- nel caso di aree tutelate per legge ai sensi dell'art. 146 del D. Lgs. 42/2004, il riferimento è al significato storico-culturale, ecologico e naturalistico, estetico visuale degli elementi che nel loro insieme definiscono la peculiarità del bene.

3. Nell'esercizio delle specifiche competenze, la Commissione fa inoltre riferimento agli atti di natura paesaggistica vigenti, alle prescrizioni ed indirizzi contenuti:

- _ nelle motivazioni dello specifico vincolo paesaggistico, ove esistente;
- _ nel Piano Territoriale Paesistico Regionale approvato con DCR n. VII/197 del 6 marzo 2001;
- _ nelle "Linee guida per l'esame paesistico dei progetti" di cui alla DGR n. 7/11045 del 8 novembre 2002;
- _ negli strumenti urbanistici;
- _ nei "Criteri e procedure per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di tutela dei beni paesaggistici in attuazione della Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12" di cui alla DGR n. 8/2121 del 15 marzo 2006;
- _ nel "Quaderno opere tipo di ingegneria naturalistica" di cui alla DGR 29 febbraio 2000, n. 6/48740;

_ nella Direttiva 2001/42/CE del 27 giugno 2001, “Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente” e nella Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12.

4. Qualora la Commissione esprima un parere con prescrizioni architettoniche non sostanziali, che comporti la necessità di adeguamento del progetto, compete al Responsabile del Procedimento verificare tale adeguamento. Decorso il termine dell’istruttoria, il Responsabile del Procedimento può procedere indipendentemente dall’acquisizione del parere stesso, precisandone le ragioni della mancanza.

5. I pareri della Commissione sono resi noti al pubblico, in forma sommaria, con appositi elenchi da pubblicare per quindici giorni consecutivi, e sono comunicati su richiesta al Richiedente e al Progettista.

ART. 11 – INDENNITA’

1. Ai sensi dell’art. 183, comma 3, del D. Lgs. 42/2004, per i componenti della Commissione non è prevista alcuna indennità di presenza, né il rimborso spese eventualmente sostenute.